Sent. n. 119/2026 pubbl. il 18/09/2026
Cron. n. : 2852/2026
Rep. n. 140/2026 del 18/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE II CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 192-1/2026

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. ssa Rosa Paduano Presidente rel.

Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice

Dott.ssa Francesca Bellisario Giudice

nel procedimento unitario n. RG 192-1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

MAIONE COZZOLINO LUIGI (CF. MNCLGU71P13G795A), nato il 13/09/1971 a Pollena Trocchia, residente in Baricella 40052 (BO), in Via Roma N.34, e **MAIONE COZZOLINO FRANCESCO**, (CF. MNCFNC68B19G795X), nato il 19/02/1968 a Pollena Trocchia (Prov. NA), residente in Pollena Trocchia (Prov. NA), in Via San Giacomo n. 32 CAP 80040, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Visconte (C.F.: VSCMRA69L62F839K e PEC: avvocatomariavisconte@pec.it) e dall' Avv.to Paola Iovane(C.F.VNIPLA76D65D708T PEC: avvocatopaolaiovane@pec.it), che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso e con l'assistenza del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Avv. Ficuciello Luca Carmelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da **MAIONE COZZOLINO LUIGI E MAIONE COZZOLINO FRANCESCO** per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII in data 03.08.2026;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che la crisi da sovraindebitamento riguarda membri della stessa famiglia, il cui sovraindebitamento ha un'origine comune: invero, la circostanza che il sovraindebitamento riguarda membri della stessa famiglia impone il coordinamento tra tra i criteri di individuazione del foro competente, poiché mentre il sig. Maione Cozzolino Francesco è residente in Pollena Trocchia quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola, il sig. Maione Cozzolino Luigi risiede in un comune non compreso del circondario

Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

dell'intestato Tribunale: orbene, il coordinamento tra fori territoriali astrattamente diversi deve avvenire attribuendo prevalenza al foro preventivamente adito, nel caso di specie, invero, l'unico adito, ossia il Tribunale di Nola, anche in ragione dell'esigenza della risoluzione unitaria della crisi di entrambi i ricorrenti;

rilevato che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, giacché a fronte di un patrimonio costituito dal reddito da lavoro dipendente e da un patrimonio immobiliare cointestato costituito da quattro appartamenti e quattro cantine siti nel Comune di Pollena Trocchia (NA), via San Giacomo n. 32, sussiste una debitoria di circa euro 354.504,28 per Maione Cozzolino Luigi ed euro 408.106,31 per Maione Cozzolino Francesco al lordo delle spese di procedura consistenti negli oneri prededucibili relativi al compenso dell' Advisor e al compenso dell'OCC e tenuto conto del debito ipotecario cointestato di complessivi euro 247.643,82 e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che i ricorrenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII, in quanto ha dichiarato che sussiste attivo da distribuire ai creditori (quota mensile del reddito da lavoro dipendente e liquidazione beni immobili);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 2.100,00 per Maione Cozzolino Luigi ed euro 1.470,00 per Maione Cozzolino Francesco: i ricorrenti, tuttavia, tenuto conto dei proprio redditi, hanno individuato una eccedenza mensile

Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65874270000a03e1d7824e608fa2f7e3

complessiva pari ad € 350,00, che si impegnano a mettere a disposizione della procedura per tutta la durata della stessa;

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII : tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dal gestore, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica dei ricorrenti e della loro famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII ;

ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuti dai debitori in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MAIONE COZZOLINO LUIGI E MAIONE COZZOLINO FRANCESCO**

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Bellisario

NOMINA

liquidatore l'Avv. Ficuciello Luca Carmelo

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65874270000a03e1d7824e608fa2f7e3

Ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto ai debitori in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia come provvisoriamente determinato, salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato e con previsione di una eccedenza mensile complessiva pari ad € 350,00, che i ricorrenti si impegnano a mettere a disposizione della procedura per tutta la durata della stessa; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- **CHE IL LIQUIDATORE**:

1) **comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico**: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad

Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65874270000a03e1d7824e608fa2f7e3

aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

3) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

4) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del liquidatore , **tramite la cancelleria competente,** entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori

Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65874270000a03e1d7824e608fa2f7e3

(sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione del gestore. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17.09.2026

Il Presidente rel.

dott. ssa Rosa Paduano

Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3